

BCC Vita S.p.A.

Gruppo Cattolica Assicurazioni

Level. 10

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE, LIQUIDAZIONE DI CEDOLA AL DECIMO ANNO E PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE (CODICE TARIFFA 2047U)

Il presente Fascicolo Informativo, contenente Scheda sintetica, Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione separata, Glossario e Modulo di polizza deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota Informativa.



SCHEDA SINTETICA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE, LIQUIDAZIONE DI CEDOLA AL DECIMO ANNO E PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE (CODICE TARIFFA 2047U)

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Compagnia

BCC Vita S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia

Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2013 ammonta a 83 milioni di Euro (capitale sociale: 62 milioni di Euro; totale delle riserve patrimoniali: 7 milioni di Euro). L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2013 risulta pari al 124%.

1.c) Denominazione del contratto

"Level. 10".

1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.e) Durata

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.

1.f) Pagamento dei premi

A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente si obbliga a corrispondere un premio unico il cui ammontare è fissato all'atto della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

L'ammontare minimo del premio unico è di 10.000,00 Euro.

Trascorsi 10 anni alla data di decorrenza del contratto, è facoltà del Contraente versare eventuali successivi premi unici aggiuntivi di importo minimo pari a 1.000,00 Euro.

In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.000.000,00 Euro.

Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 10.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "BCC Vita Garantita", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

2. Caratteristiche del contratto

"Level. 10" è un contratto di assicurazione a vita intera rivalutabile ed a premio unico, che prevede in caso di decesso la corresponsione di un capitale costituito dalla somma di un capitale rivalutato fino alla data del decesso stesso, debitamente riproporzionato qualora il contratto sia stato riscattato in misura parziale, ed un importo addizionale ottenuto moltiplicando il capitale rivalutato all'ultima ricorrenza annuale per una percentuale predefinita in funzione della fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

Alla decima ricorrenza annuale del contratto, in caso di vita dell'Assicurato, è prevista la corresponsione al Contraente di una prestazione una tantum sotto forma di cedola variabile.

"Level. 10" è rivolto ad un Clientela con una bassa propensione al rischio e caratterizzata da obiettivi di investimento nel medio/lungo periodo. Le prestazioni del contratto si rivalutano annualmente in base al rendimento ottenuto da una gestione patrimoniale (Gestione Separata) denominata "BCC Vita Garantita".

Parte del premio versato viene utilizzata dall'impresa per far fronte ai costi del contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato in caso di decesso dell'Assicurato.

Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione E della Nota Informativa.

La Compagnia è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato				
Definizione	Descrizione della prestazione			
Liquidazione di una cedola variabile	In caso di vita dell'Assicurato alla decima ricorrenza del contratto, è prevista la corresponsione di una cedola di importo variabile pari alla differenza tra il capitale rivalutato in quel momento e il capitale iniziale.			
Prestazion	in caso di decesso dell'Assicurato			
Definizione	Descrizione della prestazione			
Capitale	 In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un capitale di un capitale costituito dalla somma dei due seguenti importi: capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso; importo addizionale ottenuto moltiplicando il capitale rivalutato all'ultima ricorrenza annuale (nel primo anno di efficacia del contratto assicurativo, moltiplicando i premi versati al netto dei costi gravanti sullo stesso) per una percentuale predefinita, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso. 			
Opzion	i contrattuali in caso di riscatto			
Definizione	Descrizione della prestazione			
Opzione da capitale in rendita vitalizia	La conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita.			
Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia	La conversione del valore di riscatto in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita.			
Opzione da capitale in rendita reversibile	La conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.			

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dello 0,0%.

Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Tale garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni opera <u>a meno di un riscatto anticipato del contratto per motivi</u> diversi da quelli "elencati e certificabili" di cui all'Art. 13.1.1 delle Condizioni di Assicurazione.

Nel solo caso di riscatto anticipato del contratto per motivi diversi da quelli "elencati e certificabili" di cui all'Art. 13.1.1. delle Condizioni di Assicurazione le predette garanzie relative al consolidamento delle prestazioni ed alla partecipazione agli utili non sono operative.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Artt. 10 e 11 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Costi

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Gestione separata "BCC Vita Garantita"

Ipotesi adottate

Premio unico: Euro 15.000,00

Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%

L'indicatore non risulta in funzione del sesso e dell'età dell'Assicurato.

<u>ipotesi riscatt</u>	o per motivi
"elencati e c	ertificabili"

Anno	CPMA
5	1,76%
10	1,56%
15	1,49%
20	1,46%
25	1,44%

Ipotesi riscatto per motivi "liberi"

Anno	CPMA	
5	4,35%	
10	4,05%	
15	1,49%	
20	1,46%	
25	1,44%	

5. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata "BCC Vita Garantita" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati.

Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati (*)	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2009	3,64%	2,24%	3,54%	0,75%
2010	3,42%	2,02%	3,35%	1,55%
2011	3,77%	2,37%	4,89%	2,73%
2012	3,64%	2,24%	4,64%	2,97%
2013	3,83%	2,43%	3,35%	1,17%

^(*) Qualora il Tasso di rendimento riconosciuto fosse inferiore al Tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente previsto, il Tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni assicurate sarà pari a quest'ultimo.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Diritto di ripens	amento
-------------------------------------	--------

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.

BCC Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Il Rappresentante Legale

NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE, LIQUIDAZIONE DI CEDOLA AL DECIMO ANNO E PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE (CODICE TARIFFA 2047U)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA

1. Informazioni generali

- a) BCC Vita S.p.A., Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019. Codice fiscale 06868981009 e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 1714097;
- b) Sede Legale, Operativa e Direzione Generale: Largo Tazio Nuvolari, 1 20143 Milano, Italia;
- c) Telefono: 02466275; sito Internet: www.bccvita.it; indirizzo di posta elettronica: info@bccvita.bcc.it;
- d) Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: provvedimento ISVAP n. 2091 del 29 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 132 del 7 giugno 2002;
- e) Iscrizione all'Albo delle imprese tenuto dall'IVASS n. 1.00143.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del presente contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni assicurative:

- la corresponsione, in caso di vita dell'Assicurato alla decima ricorrenza annuale, di una cedola di importo variabile. Si rinvia all'Art. 10 I) delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio;
- la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga. Si rinvia all'Art. 10 II)
 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.

Avvertenza: sono previsti periodi di sospensione o limitazioni alla copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Parte del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi e dell'eventuale premio relativo ai rischi demografici.

La rivalutazione della prestazione, determinata come indicato al punto 5, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente acquisita.

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dello 0,0%.

Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Tale garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni opera <u>a meno di un riscatto anticipato del contratto per motivi diversi da quelli "elencati e certificabili" di cui all'Art. 13.1.1 delle Condizioni di Assicurazione.</u>

Nel solo caso di riscatto anticipato del contratto per motivi diversi da quelli "elencati e certificabili" di cui all'Art. 13.1.1. delle Condizioni di Assicurazione le predette garanzie relative al consolidamento delle prestazioni ed alla partecipazione agli utili non sono operative.

Si rinvia all'Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione per una descrizione sintetica delle opzioni esercitabili dal contratto.

3. Requisiti soggettivi

L'età dell'Assicurato, al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non può essere inferiore a 18 anni e superiore a 85 anni.

L'età minima del Contraente al momento della stipulazione del contratto è di 18 anni.

4. Premi

Il premio unico è determinato in relazione alle garanzie prestate ed al loro ammontare.

Il contratto prevede il versamento di un premio unico e, trascorsi 10 anni dalla data di decorrenza del contratto, la possibilità di effettuare ulteriori versamenti in forma di premi unici aggiuntivi.

Il pagamento del premio alla sottoscrizione del contratto e degli eventuali versamenti aggiuntivi avviene presso la Banca del Contraente, se convenzionata con la Compagnia, ponendo in essere una "Autorizzazione di addebito in conto", che implica l'addebito automatico del premio di assicurazione. Il Contraente ha la facoltà di modificare la Banca o il conto corrente di appoggio, purché le nuove coordinate di conto si riferiscano ad una Banca convenzionata con la Compagnia.

Ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, nel caso di estinzione del conto corrente presso l'Intermediario, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi.

Si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale denominata "BCC Vita Garantita", separata dalle altre attività della Compagnia.

Il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "BCC Vita Garantita", come determinato al punto 10 del Regolamento della Gestione separata, è calcolato con riferimento ai dodici mesi precedenti ed applicato alle polizze aventi ricorrenza annuale nel secondo mese successivo a quello ultimo considerato per la determinazione del tasso di rendimento.

Il tasso annuo di rendimento finanziario annualmente attribuito al contratto, a titolo di partecipazione agli utili, sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni, è pari al tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "BCC Vita Garantita", diminuito dei costi indicati al punto 7.2.

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dello 0,0%.

Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Tale garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni opera <u>a meno di un riscatto anticipato del contratto per motivi</u> diversi da quelli "elencati e certificabili" di cui all'Art. 13.1.1 delle Condizioni di Assicurazione.

Nel solo caso di riscatto anticipato del contratto per motivi diversi da quelli "elencati e certificabili" di cui all'Art. 13.1.1. delle Condizioni di Assicurazione le predette garanzie relative al consolidamento delle prestazioni ed alla partecipazione agli utili non sono operative.

Si rinvia all'Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio sulla rivalutazione annua del capitale e al Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Per l'illustrazione degli effetti della rivalutazione si rinvia alla sezione E della presente Nota informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La Compagnia consegna al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6. Opzioni contrattuali

6.1 Opzioni di contratto in caso di riscatto

Il pagamento della somma derivante dall'esercizio del diritto di riscatto totale di cui al successivo punto 10 avviene in forma di capitale in un'unica soluzione.

In alternativa, solo nel caso in cui il Contraente sia persona fisica, e su richiesta scritta avanzata da quest'ultimo – indirizzata tramite lettera raccomandata a: BCC Vita S.p.A. Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano – con un preavviso di 60 giorni, il valore di riscatto potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) la rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- b) la rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
- c) la rendita annua vitalizia rivalutabile che verrà corrisposta in modo certo per 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, anche qualora si dovesse verificare il decesso dell'Assicurato in tale periodo, e successivamente finché l'Assicurato sarà in vita.

In tali casi, l'importo della rendita d'opzione verrà determinato al momento della conversione in relazione ai coefficienti demografico-finanziari adottati dalla Società in quel momento.

La rendita annua non può essere riscattata durante il periodo di godimento e viene rivalutata ad ogni ricorrenza annuale del contratto.

Le condizioni di rivalutazione della rendita vitalizia annua di opzione, i coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione e le altre condizioni che regolamentano tali prestazioni di opzione saranno comunicate dalla Società, su richiesta del Contraente, al momento dell'esercizio dell'opzione.

La Compagnia invierà all'avente diritto – tempestivamente, non appena avrà notizia dell'intenzione del Contraente di riscattare il contratto - una comunicazione con la descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche ove non prefissate nelle condizioni di polizza originarie nonché a fornire, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

Costi

7.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

7.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione ed amministrazione relativi al premio unico iniziale ed ai premi unici aggiuntivi vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dall'importo del premio versato e sono rappresentati nelle successive Tabella A e B. Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato che dovrà rivolgersi al proprio medico di fiducia per tali accertamenti e visite.

Tabella A - Costi fissi

Tipologia di premio	Spese del contratto
Premio unico iniziale	Non previste
Premi unici aggiuntivi	Non previste

Tabella B - Costi variabili

I costi variabili sono calcolati considerando come importo di premio di riferimento, per la definizione della percentuale, la fascia raggiunta con il cumulo tra i premi unici versati al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

Premio versato	Costi gravanti sul premio
Da 10.000,00 Euro a 49.999,99 Euro	1,96%
Da 50.000,00 Euro	1,12%

7.1.2 Costi per riscatto

Non vengono applicati costi espliciti in caso di riscatto. In caso di riscatto effettuato per motivi diversi da quelli "elencati e certificabili" di cui all'Art. 13.1.1. delle Condizioni di Assicurazione, il valore di riscatto non terrà conto della rivalutazione acquisita annualmente con il rendimento realizzato dalla gestione "BCC Vita Garantita".

Per maggiori dettagli sulla determinazione del valore di riscatto si rimanda all'Art. 13 delle condizioni di Assicurazione.

7.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Si sottrae annualmente dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "BCC Vita Garantita" un costo di gestione (punti percentuali assoluti) rappresentato nella seguente tabella.

Costo di gestione applicato mediante prelievo sul rendimento della gestione	1,40%
---	-------

* * *

Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento, con riferimento a ciascuna tipologia di costo di cui al presente paragrafo:

Tipo costo		Misura costo	Provvigioni percepite in media dagli Intermediari (quota parte dei costi)	
Costi gravanti sul premio	Da 10.000,00 a 49.999,99	1,96%	48,47%	
Caricamento percentuale (*)	Da 50.000,00	1,12%	44,64%	
Costi applicati in funzione del	le modalità di partecipazione agli utili	1,40%	42,86%	

^(*) sul cumulo dei premi versati

8. Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi del presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi

È prevista la non detraibilità e la non deducibilità dei premi relativi al presente contratto se non per il seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni e sono assoggettate all'IRPEF secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri casi, le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione:

- riscatto erogato in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.
- riscatto erogato in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo.

In ogni caso, l'aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all'art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati "white list".

L'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva.

Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

10. Riscatto e riduzione

10.1 L'esercizio del diritto di riscatto

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.

In caso di riscatto totale, il contratto si estingue definitivamente.

Si rinvia all'Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione del valore di riscatto.

Esiste l'eventualità che i valori sopra citati risultino inferiori ai premi versati.

L'ufficio della Compagnia cui rivolgersi per ottenere informazioni su detti valori è: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia, Telefono 02466275, Fax 0221072250, E-mail info@bccvita.bcc.it.

Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 0221072250 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire all'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.

Il contraente può inoltre esercitare il diritto di riscatto parziale:

- trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, solamente per motivi "elencati e certificabili" (Art. 13.1.1 delle Condizioni di Assicurazione).
- trascorsi 10 anni dalla data di decorrenza del contratto, per motivi diversi da quelli "elencati e certificabili" ("motivi liberi") e in presenza delle sequenti condizioni:
 - a) capitale riscattato non inferiore a 2.500,00 Euro;
 - b) capitale residuo non inferiore a 10.000,00 Euro.

In tal caso il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato al punto 5.

Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia. In caso di riscatto parziale, il Contraente deve espressamente indicare nella propria richiesta il capitale che intende riscattare.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto. Si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

Il presente contratto non prevede alcun valore di riduzione.

11. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso.

<u>II recesso si esercita mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.</u>

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.

12. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni, dei rimborsi e termini di prescrizione

Per la liquidazione delle prestazioni assicurate del contratto, il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare, per ogni ipotesi di liquidazione prevista, la documentazione indicata all'Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari.

Nel caso in cui non venga fornita la completa documentazione, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

Le segnaliamo inoltre che come previsto dalla normativa vigente in materia di rapporti dormienti dell'art. 1, comma 345 *quater* Legge 23 dicembre 2005 n. 266, gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione, di cui all'art. 2, comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono devoluti al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 1 comma 343 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006).

In riferimento a quanto sopra riveste particolare importanza ricordare che, per tutte le richieste di liquidazione pervenute oltre il termine di prescrizione previsto di dieci anni, la Compagnia liquiderà direttamente al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di conseguenza il contratto in oggetto non potrà in nessun modo essere liquidato agli eredi/Beneficiari.

13. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

14. Lingua

Il contratto, ogni documento al medesimo allegato e le comunicazioni in corso di contratto vengono redatti in lingua italiana salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

15. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: BCC Vita S.p.A. – Sezione Reclami c/o Cattolica Assicurazioni – Soc. Coop. – Servizio Reclami di Gruppo – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia) - Fax 02/21072270 - E-mail reclami@bccvita.bcc.it indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, telefax 06-42133745 o 06-42133353, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell'impresa, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm

Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

16. Norme a favore del Contraente

Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Limitazioni di azioni esecutive o cautelari

Ai sensi dell'art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia.

17. Informativa in corso di contratto

La Compagnia è tenuta a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.

La Compagnia si impegna a fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito all'evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.

In seguito all'emanazione del Provv. 7 IVASS del 16/07/2013, la Compagnia ha predisposto sul proprio sito internet un'apposita area riservata, tramite la quale sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze nonché i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate.

E' possibile richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, secondo le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia.

18. Conflitto di interessi

Il presente contratto è un prodotto di BCC Vita S.p.A., Società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e partecipata da ICCREA Holding S.p.A.

A BCC Risparmio & Previdenza S.G.R.p.A., società del Gruppo Bancario ICCREA, è attualmente affidata la delega di gestione della Gestione "BCC VITA GARANTITA", nel quadro di criteri di allocazione degli attivi delineati dalla Compagnia.

In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione degli attivi stessi.

La Compagnia potrebbe effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.

La Compagnia è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo; tali procedure prevedono il coinvolgimento delle funzioni operative e di controllo della Compagnia nonché il monitoraggio periodico da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.

Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle eventuali utilità ricevute e retrocesse agli assicurati.

19. Gestione interna separata

L'ultimo prospetto della composizione della gestione separata "BCC Vita Garantita" ed il relativo rendiconto sono pubblicati sul sito internet della Compagnia.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, periodicità di versamenti ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) <u>una ipotesi</u> di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%.

I valori sviluppati in base <u>al tasso minimo garantito</u> rappresentano le prestazioni certe che <u>la Compagnia è tenuta a corrispondere</u>, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN EURO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Tasso di rendimento minimo garantito: 0,00%

Età dell'Assicurato: 40 anniDurata dello sviluppo: 25 anni

Sesso dell'Assicurato: maschile/femminile
 Premio unico versato: 10.000,00 Euro
 Caricamento percentuale: 1,96%

Capitale assicurato iniziale: 9.804,02 Euro

L'Assicurato ha sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute

Anni trascorsi	Capitale rivalutato prima dello stacco cedola	Cedola liquidata al 10° anno	Capitale rivalutato dopo lo stacco cedola	Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno (per motivi "elencati e certificabili")	Valore di riscatto alla fine dell'anno (per motivi diversi da quelli "elencati e certificabili")
1	9.804,02	-	9.804,02	13.725,63	-	-
2	9.804,02	-	9.804,02	13.725,63	9.804,02	9.804,02
3	9.804,02	-	9.804,02	13.725,63	9.804,02	9.804,02
4	9.804,02	-	9.804,02	13.725,63	9.804,02	9.804,02
5	9.804,02	-	9.804,02	13.725,63	9.804,02	9.804,02
6	9.804,02	-	9.804,02	13.725,63	9.804,02	9.804,02
7	9.804,02	-	9.804,02	13.725,63	9.804,02	9.804,02
8	9.804,02	-	9.804,02	13.725,63	9.804,02	9.804,02
9	9.804,02	-	9.804,02	13.725,63	9.804,02	9.804,02
10	9.804,02	0,00	9.804,02	11.274,62	9.804,02	9.804,02
11		-	9.804,02	11.274,62	9.804,02	9.804,02
12		-	9.804,02	11.274,62	9.804,02	9.804,02
13		-	9.804,02	11.274,62	9.804,02	9.804,02
14		-	9.804,02	11.274,62	9.804,02	9.804,02
15		-	9.804,02	11.274,62	9.804,02	9.804,02
16		-	9.804,02	11.274,62	9.804,02	9.804,02
17		-	9.804,02	11.274,62	9.804,02	9.804,02
18		-	9.804,02	11.274,62	9.804,02	9.804,02
19		-	9.804,02	11.274,62	9.804,02	9.804,02
20		-	9.804,02	10.098,14	9.804,02	9.804,02
21		-	9.804,02	10.098,14	9.804,02	9.804,02
22		-	9.804,02	10.098,14	9.804,02	9.804,02
23		-	9.804,02	10.098,14	9.804,02	9.804,02
24		-	9.804,02	10.098,14	9.804,02	9.804,02
25		-	9.804,02	10.098,14	9.804,02	9.804,02

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.

Come si evince dalla tabella, <u>il recupero del premio versato, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, non potrà mai avvenire.</u>

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Tasso di rendimento finanziario: 4,00%

Prelievo sul rendimento finanziario (sottratto dal tasso di rendimento finanziario): 1,40%

Aliquota di retrocessione: 100%Tasso di rendimento retrocesso: 2,60%

Età dell'Assicurato: 40 anniDurata dello sviluppo: 25 anni

Sesso dell'Assicurato: maschile/femminile
 Premio unico versato: 10.000,00 Euro
 Caricamento percentuale: 1,96%

Capitale assicurato iniziale: 9.804,02 Euro

L'Assicurato ha sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute

Anni trascorsi	Capitale rivalutato prima dello stacco cedola	Cedola liquidata al 10° anno	Capitale rivalutato dopo lo stacco cedola	Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno (per motivi "elencati e certificabili")	Valore di riscatto alla fine dell'anno (per motivi diversi da quelli "elencati e certificabili")
1	10.058,92	-	10.058,92	13.980,53	-	-
2	10.320,45	-	10.320,45	14.344,02	10.320,45	9.804,02
3	10.588,78	-	10.588,78	14.716,96	10.588,78	9.804,02
4	10.864,09	-	10.864,09	15.099,60	10.864,09	9.804,02
5	11.146,56	-	11.146,56	15.492,20	11.146,56	9.804,02
6	11.436,37	-	11.436,37	15.894,99	11.436,37	9.853,04
7	11.733,72	-	11.733,72	16.308,27	11.733,72	9.853,04
8	12.038,80	-	12.038,80	16.732,29	12.038,80	9.902,06
9	12.351,81	-	12.351,81	17.167,33	12.351,81	9.902,06
10	12.672,96	2.868,94	9.804,02	14.525,73	12.672,96	9.902,06
11		-	10.058,92	11.529,53	10.058,92	10.058,92
12		-	10.320,46	11.829,30	10.320,46	10.320,46
13		-	10.588,79	12.136,86	10.588,79	10.588,79
14		-	10.864,10	12.452,42	10.864,10	10.864,10
15		-	11.146,56	12.776,18	11.146,56	11.146,56
16		-	11.436,37	13.108,36	11.436,37	11.436,37
17		-	11.733,72	13.449,18	11.733,72	11.733,72
18		-	12.038,80	13.798,85	12.038,80	12.038,80
19		-	12.351,81	14.157,62	12.351,81	12.351,81
20		-	12.672,95	13.043,51	12.672,95	12.672,95
21		-	13.002,45	13.382,64	13.002,45	13.002,45
22		-	13.340,51	13.730,59	13.340,51	13.340,51
23		-	13.687,37	14.087,58	13.687,37	13.687,37
24		-	14.043,24	14.453,86	14.043,24	14.043,24
25		-	14.408,36	14.829,66	14.408,36	14.408,36

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

BCC Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Carlo Barbera
Carlo Barbera

2047U - Nota Informativa - Ed. aggiornata al 17.02.2014

Pagina 9 di 9

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE, LIQUIDAZIONE DI CEDOLA AL DECIMO ANNO E PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE (CODICE TARIFFA 2047U)

Art. 1 - Oggetto.

A fronte del versamento di un premio unico fissato nel suo ammontare al momento della conclusione del contratto e degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi in base a quanto previsto all'Art. 7, il presente contratto di assicurazione prevede, in caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari in caso di decesso designati di un capitale calcolato in base a quanto previsto dall'Art. 10 II).

Alla decima ricorrenza annuale del contratto, in caso di vita dell'Assicurato, è prevista la corresponsione di una cedola di importo variabile pari alla differenza tra il capitale rivalutato in quel momento e il capitale iniziale, come indicato all'Art. 10 l).

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto. In tal caso, la Compagnia corrisponderà al Contraente un capitale pari al valore di riscatto maturato, quale determinato ai sensi dell'Art. 13.

Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, <u>fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 6</u>, senza limiti territoriali e senza tenere conto dell'eventuale cambiamento di professione dell'Assicurato, fatti salvi gli effetti sul contratto previsti dall'art. 1926 cod. civ. in ordine alle circostanze che possano aggravare il rischio o comportarne la sua esclusione.

Art. 2 – Modalità di perfezionamento del contratto.

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza sottoscritta dalla Compagnia, sempreché sia stato effettuato il pagamento del premio (premio di perfezionamento).

Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 5 del 21 luglio 2014, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.

L'assicurazione entra in vigore, e pertanto ha decorrenza, a condizione che sia stato pagato il premio:

• alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso

ovvero

• alle ore 24 del giorno indicato nel documento di polizza qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso.

La decorrenza di questo contratto, riportata nel documento di polizza, risulta fissata al decimo giorno successivo al momento della conclusione.

Il contratto di assicurazione viene emesso in base ai dati ed alle indicazioni fornite dall'Assicurato. Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Qualora, prima della decorrenza del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell'Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.

Art. 3 - Diritto di recesso del Contraente.

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.

Art. 4 – Dichiarazione sul proprio stato di salute.

Contestualmente al contratto di assicurazione, l'Assicurato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute.

Nel caso di mancata sottoscrizione di tale dichiarazione, il contratto potrà comunque essere concluso ma il capitale in caso di decesso, calcolato come indicato al successivo Art. 10 II), sarà determinato considerando la

percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all'ultima fascia di età previsti dalla Tabella D di cui all'Art. 10 II), indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

Art. 5 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di corrispondere, in caso di decesso dell'Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.

B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre la somma dovuta di cui all'Art. 10 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età effettiva, delle somme dovute.

Art. 6 - Rischio morte.

A) LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

Il capitale addizionale in caso di decesso, calcolato come indicato al successivo Art. 10 II), sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all'ultima fascia d'età previsti dalla Tabella D di cui all'Art. 10 II), indipendentemente dall'età dell'Assicurato, qualora il decesso sia causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo (o dalla data in cui viene versato ciascun premio unico aggiuntivo, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento);
- abuso di alcool e droghe;

oppure dall'esercizio o dalla pratica delle seguenti attività sportive:

- attività alpinistiche o speleologiche senza quida alpina;
- automobilismo, motociclismo, motonautica;
- sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela);
- kayak, rafting;
- ciclismo agonistico;
- slittino e guidoslitta a livello agonistico;
- pugilato e arti marziali a livello agonistico;
- rugby professionistico;
- immersioni subacquee con autorespiratore;
- salti dal trampolino con sci o idroscì.

Tale criterio verrà seguito anche nel caso in cui l'Assicurato appartenga ad uno dei Corpi Armati dello Stato (militari o di Polizia) o ai Vigili del Fuoco, per il decesso che lo stesso dovesse subire nello svolgimento della

propria attività professionale. Qualora il decesso dell'Assicurato sia causato dallo svolgimento di attività extraprofessionale, verrà corrisposto il capitale assicurato così come disciplinato al successivo Art. 10 II), senza la limitazione sopra indicata.

B) PERIODO DI CARENZA - CONDIZIONI

Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, il capitale assicurato, così come previsto all'Art. 10 II), non verrà corrisposto. In tal caso verrà corrisposto solamente un importo pari al capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.

Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.

Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato così come stabilito dall'Art. 10 II), qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
- c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio fermo quanto disposto al precedente punto A) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato.

È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l'Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente un importo pari al capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.

Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.

Se il decesso dell'Assicurato dovesse invece verificarsi dopo 5 anni dalla conclusione del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all'Art. 10 II), senza la limitazione sopra indicata.

Art. 7 – Modalità di versamento del premio.

Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo non inferiore a 10.000,00 Euro.

Trascorsi 10 anni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può effettuare ulteriori versamenti in forma di premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 1.000,00 Euro.

Il premio è comprensivo dei costi indicati all'Art. 8 a) I).

Ogni versamento determina l'acquisizione di un capitale calcolato in funzione dell'importo versato.

In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.000.000,00 Euro.

Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 10.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "BCC Vita Garantita ", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

Il pagamento di ciascun premio avviene presso la Banca del Contraente, se convenzionata con la Compagnia, ponendo in essere una "Autorizzazione di addebito in conto", che implica l'addebito automatico del premio di assicurazione. Il Contraente ha la facoltà di modificare la Banca o il conto corrente di appoggio, purché le nuove coordinate di conto si riferiscano ad una Banca convenzionata con la Compagnia.

Ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, nel caso di estinzione del conto corrente di appoggio utilizzato per l'addebito dei premi unici aggiuntivi, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi.

Art. 8 - Costi.

a) Costi gravanti direttamente sul Contraente.

I) Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione ed amministrazione relativi al premio unico iniziale ed ai premi unici aggiuntivi vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dall'importo del premio versato e sono rappresentati nelle successive Tabelle A e B. Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato che dovrà rivolgersi al proprio medico di fiducia per tali accertamenti e visite.

Tabella A - Costi fissi

Tipologia di premio	Spese del contratto
Premio unico iniziale	Non previste
Premi unici aggiuntivi	Non previste

Tabella B - Costi variabili

I costi variabili sono calcolati considerando come importo di premio di riferimento, per la definizione della percentuale, si considera la fascia raggiunta con il cumulo tra i premi unici versati al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

Premio al netto della cifra fissa	Costi gravanti sul premio
Da 1.000,00 Euro a 49.999,99 Euro	1,96%
Da 50.000,00 Euro	1,12%

II) Costi per riscatto

Non vengono applicati costi espliciti in caso di riscatto. In caso di riscatto effettuato per motivi diversi da quelli "elencati e certificabili" di cui al successivo Art. 13.1.1., il valore di riscatto non terrà conto della rivalutazione acquisita annualmente con il rendimento realizzato dalla gestione "BCC Vita Garantita".

Per maggiori dettagli sulla determinazione del valore di riscatto si rimanda all'Art. 13.

b) Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Si sottrae annualmente dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "BCC Vita Garantita" un costo di gestione (punti percentuali assoluti) rappresentato nella seguente tabella.

elievo sul rendimento della gestione 1,40%	Costo di gestione applicato mediante prelievo sul rendimento della gestione
--	---

Art. 9 – Requisiti soggettivi – Durata del contratto.

La durata del presente contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso di cui all'Art. 3 e il diritto di riscatto di cui all'Art. 13.

L'età dell'Assicurato, al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non può essere superiore ad anni 85 e inferiore ad anni 18.

Art. 10 - Prestazioni assicurative.

Il presente contratto garantisce:

- I) in caso di vita dell'Assicurato, alla decima ricorrenza annuale del contratto, è prevista la corresponsione di una cedola di importo variabile pari alla differenza tra il capitale rivalutato in quel momento e il capitale iniziale. In concomitanza della corresponsione della cedola il capitale rivalutato diventerà quindi pari al capitale iniziale;
- II) in caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione di un capitale costituito dalla somma dei due seguenti importi:
 - a) capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso, secondo le modalità indicate all'Art. 11;
 - b) importo addizionale ottenuto moltiplicando il capitale rivalutato all'ultima ricorrenza annuale (nel primo anno di efficacia del contratto assicurativo, moltiplicando i premi versati al netto dei costi di acquisizione ed amministrazione) per una percentuale riportata qui di seguito nella Tabella D, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso, considerando l'ultima fascia per il caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute come specificato all'Art. 4. L'importo addizionale non può comunque superare il capitale massimo addizionale per il caso di morte come riportato nella Tabella D. Per la determinazione di tale importo addizionale, valgono le eccezioni relative al periodo di carenza di cui all'Art. 6.

Tabella D

Età dell'Assicurato al momento del decesso	Fattore di moltiplicazione addizionale	Capitale massimo addizionale per il caso di morte (in Euro)
Fino a 39 anni	70,00%	50.000,00
Da 40 a 49 anni	40,00%	30.000,00
Da 50 a 59 anni	15,00%	10.000,00
Da 60 a 69 anni	3,00%	5.000,00
Da 70 a 79 anni	0,50%	3.000,00
Da 80 anni e oltre (*)	0,25%	1.000,00

^(*) e per i casi di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute.

Le prestazioni previste dal contratto sono garantite dalla Compagnia.

Art. 11 - Rivalutazione annuale del capitale.

Il premio versato al netto dei costi di cui all'Art. 8 a) I) viene annualmente rivalutato in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione "BCC Vita Garantita" nella misura e con le modalità di seguito indicate.

A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione "BCC Vita Garantita ", che forma parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione, attività di importo non inferiore alle Riserve Matematiche relative all'insieme dei contratti appartenenti alla suddetta gestione.

Il rendimento annuo, come determinato al punto 10 del Regolamento, si applica, ai fini del calcolo della misura di rivalutazione, alle polizze con ricorrenza annuale nel secondo mese successivo alla determinazione del rendimento.

Misura di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al tasso di rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione "BCC Vita Garantita", come determinato al punto 10 del Regolamento, diminuito di 1,40 punti percentuali assoluti (costo di gestione applicato mediante prelievo sul rendimento della gestione).

Determinazione del Capitale Rivalutato

Il capitale rivalutato si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la misura di rivalutazione calcolata come indicato in precedenza.

La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, in base alla misura di rivalutazione attribuibile alla polizza (in base al tasso di rendimento relativo alla ricorrenza contrattuale).

La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto o di decesso.

Tasso annuo di rendimento minimo garantito

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dello 0,00%.

Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Tale garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni opera <u>a meno di un riscatto anticipato del contratto per motivi</u> diversi da quelli "elencati e certificabili" di cui all'Art. 13.1.1 delle Condizioni di Assicurazione.

Nel solo caso di riscatto anticipato del contratto per motivi diversi da quelli "elencati e certificabili" di cui all'Art. 13.1.1. delle Condizioni di Assicurazione le predette garanzie relative al consolidamento delle prestazioni ed alla partecipazione agli utili non sono operative.

Art. 12 - Conflitto di interessi

Il presente contratto è un prodotto di BCC Vita S.p.A., Società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e partecipata da ICCREA Holding S.p.A.

A BCC Risparmio & Previdenza S.G.R.p.A., società del Gruppo Bancario ICCREA, è attualmente affidata la delega di gestione della Gestione "BCC VITA GARANTITA", nel quadro di criteri di allocazione degli attivi delineati dalla Compagnia.

In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione degli attivi stessi.

La Compagnia potrebbe effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.

La Compagnia è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo; tali procedure prevedono il coinvolgimento delle funzioni operative e di controllo della Compagnia nonché il monitoraggio periodico da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.

Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle eventuali utilità ricevute e retrocesse agli assicurati.

Art. 13 - Diritto di riscatto.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.

Prima di effettuare l'operazione di riscatto, il Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell'operazione a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia, Telefono 02466275, Fax 0221072250, E-mail info@bccvita.bcc.it.

Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 0221072250 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire all'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.

Il contraente può inoltre esercitare il diritto di riscatto parziale:

- trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, solamente per motivi "elencati e certificabili" indicati nel Art. 13.1.1.
- trascorsi 10 anni dalla data di decorrenza del contratto, per motivi diversi da quelli "elencati e certificabili" ("motivi liberi"), in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) capitale riscattato non inferiore a 2.500,00 Euro;
 - b) capitale residuo non inferiore a 10.000,00 Euro.

In tal caso il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato all'Art. 11.

Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.

In caso di riscatto parziale, il Contraente deve espressamente indicare nella propria richiesta il capitale che intende riscattare.

Esiste l'eventualità che il valore sopra citato risulti inferiore ai premi versati.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E della Nota Informativa per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto.

I valori puntuali saranno invece contenuti nel Progetto personalizzato.

Art. 13.1 - Riscatto per motivi "elencati e certificabili".

<u>In caso di richiesta di riscatto per motivi "elencati e certificabili" di cui al successivo Art. 13.1.1</u>, il valore di riscatto totale o parziale riconosciuto sarà pari quanto a rappresentato nella tabella seguente:

Data di richiesta del riscatto	Valore Riconosciuto
Nel corso del 1° anno	Riscatto non ammesso
Trascorso 1 anno (*)	Capitale Rivalutato

(*) Il valore riconosciuto come Capitale Rivalutato terrà conto dell'avvenuta corresponsione della cedola alla decima ricorrenza annuale di cui all'Art. 10, I) e degli eventuali riscatti parziali richiesti precedentemente.

Il capitale sarà rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto, secondo le modalità riportate al precedente Art. 11. Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E della Nota Informativa per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto.

I valori puntuali saranno invece contenuti nel Progetto personalizzato.

Art. 13.1.1 - Motivi "elencati e certificabili"

L'elenco dei motivi per i quali è ammesso il riscatto secondo le modalità esposte al precedente Art. 13.1 sono i seguenti:

- a) Gravissime situazioni relative al Contraente, al coniuge o ai figli dello stesso per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (vedasi nota esplicativa *);
- b) Invalidità Totale Permanente del Contraente (vedasi nota esplicativa **);
- c) Acquisto della prima casa per il Contraente;
- d) Nel caso di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato cessazione dell'attività lavorativa ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria.
- (*) Al riguardo, ferma restando l'esigenza di un'attestazione da parte della competente struttura pubblica circa l'esigenza delle terapie o degli interventi, le terapie o gli interventi stessi devono assumere carattere di rilievo per importanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico. Quindi il Contraente deve corredare la domanda della documentazione (preventivo di spesa, certificazioni mediche, ecc.) idonea a valutare l'eccezionalità della terapia o dell'intervento (invece, non è richiesto che si dimostri l'impossibilità di fruire del servizio sanitario gratuito).
- (**) Si intende colpito da Invalidità Totale Permanente colui che a seguito di infortunio o di malattia abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti e purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 66%.

Specifica documentazione richiesta in caso di riscatto per motivi "elencati e certificabili" è riportata al successivo Art. 15.

Art. 13.2 - Riscatto per motivi "liberi" (motivi diversi da quelli "elencati e certificabili").

In caso di richiesta di riscatto totale per motivi diversi da quelli elencati al precedente Art. 13.1.1, il valore di riscatto riconosciuto sarà pari a quanto rappresentato nella tabella seguente:

Data di richiesta del riscatto	Valore Riconosciuto
Nel corso del 1° anno	Riscatto non ammesso
Dal 2° anno fino al 5° anno	Capitale Iniziale
Dal 6° anno fino al 7° anno	100,5% del Capitale Iniziale (1)
Dal 8° anno fino al 10° anno	101,0% del Capitale Iniziale (1)
Trascorsi 10 anni	Capitale Rivalutato

qualora questo valore risulti superiore al capitale rivalutato alla data di richiesta del riscatto, verrà riconosciuto quest'ultimo.

Per "Capitale Iniziale" si intende il premio versato al netto dei costi acquisizione e amministrazione, eventualmente riproporzionato in funzione di eventuali riscatti parziali richiesti precedentemente.

Il riscatto parziale per motivi diversi da quelli elencati al precedente Art. 13.1.1., è ammesso trascorsi 10 anni dalla decorrenza del contratto e alle condizioni di cui al precedente Art. 13.

Art. 14 - Modalità di erogazione delle prestazioni.

Art. 14.1 – Modalità di erogazione del valore di riscatto totale.

Il pagamento della somma derivante dall'esercizio del diritto di riscatto totale di cui all'Art. 13 avviene in forma di capitale in un'unica soluzione.

In alternativa, solo nel caso in cui il Contraente sia persona fisica, e su richiesta scritta avanzata da quest'ultimo – indirizzata tramite lettera raccomandata a: BCC Vita S.p.A. Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano – con un preavviso di 60 giorni, il valore di riscatto potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) la rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- b) la rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
- c) la rendita annua vitalizia rivalutabile che verrà corrisposta in modo certo per 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, anche qualora si dovesse verificare il decesso dell'Assicurato in tale periodo, e successivamente finché l'Assicurato sarà in vita.

In tali casi, l'importo della rendita d'opzione verrà determinato al momento della conversione in relazione ai coefficienti demografico-finanziari adottati dalla Società in quel momento.

La rendita annua non può essere riscattata durante il periodo di godimento e viene rivalutata ad ogni ricorrenza annuale del contratto.

Le condizioni di rivalutazione della rendita vitalizia annua di opzione, i coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione e le altre condizioni che regolamentano tali prestazioni di opzione saranno comunicate dalla Società, su richiesta del Contraente, al momento dell'esercizio dell'opzione.

La Compagnia invierà all'avente diritto – tempestivamente, non appena avrà notizia dell'intenzione del Contraente di riscattare il contratto - una comunicazione con la descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche ove non prefissate nelle condizioni di polizza originarie nonché a fornire, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

Art. 14.2 - Modalità di erogazione della cedola variabile.

Il pagamento della somma corrispondente alla prestazione di cui all'Art. 10 I) avverrà in occasione della decima ricorrenza annuale del contratto sotto forma di cedola variabile, sempreché l'Assicurato sia in vita.

Il pagamento della cedola di importo variabile avviene entro i 30 giorni successivi alla decima ricorrenza annuale del contratto. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari.

Art. 15 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.

Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. In particolare:

- In caso di **recesso** il Contraente deve inviare alla Compagnia:
 - la richiesta di recesso debitamente compilata e sottoscritta dal Contraente o dal Legale Rappresentante se Persona Giuridica:
 - l'originale di polizza ed eventuali appendici, ovvero dichiarazione di smarrimento.
- In caso di riscatto totale, l'avente diritto, deve inviare alla Compagnia:
 - richiesta di liquidazione, debitamente compilata e sottoscritta dal Contraente o dal Legale Rappresentante se Persona Giuridica (compresi gli eventuali Vincolatari e Beneficiari accettanti del contratto che dovranno inoltre allegare la fotocopia di un documento d'identità valido);
 - originale di polizza e delle eventuali appendici o, se smarriti, dichiarazione di smarrimento firmata dal Contraente o dal Legale Rappresentante se Persona Giuridica;
 - se il Contraente è una Persona Giuridica:
 - visura camerale da cui si possa evidenziare che i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Compagnia possono essere esercitato dal richiedente il riscatto;
 - dichiarazione di percepimento dei redditi nell'attività d'impresa;
 - gli estremi per l'accredito della prestazione.

Ulteriore documentazione richiesta in caso di riscatto per motivi "elencati e certificabili"

Per ciascuna tipologia di evento per il quale è concesso il riscatto anticipato secondo quanto previsto all'Art. 13.1 il Contraente è tenuto a fornire apposita documentazione che dimostri l'esistenza di tale diritto. Vengono riportati di seguito, per ogni fattispecie, i documenti necessari a comprovare tale diritto fermo restando che la Compagnia si riserva di richiedere di volta in volta ulteriore documentazione da presentare ad integrazione della richiesta.

Le fattispecie sono state riportate nel medesimo ordine con il quale vengono esposte al precedente Art. 13.1.1.

- a) il Contraente deve corredare la domanda con documentazione della diagnosi idonea a valutare l'eccezionalità della terapia o dell'intervento (preventivo di spesa, certificazioni mediche, ecc.);
- b) ai fini dell'accertamento da parte della Compagnia dell'invalidità totale e permanente, si dovrà produrre la seguente documentazione:
 - copia delle cartelle cliniche relative ai ricoveri presso ospedali, cliniche o case di cura, riferiti alla malattia o all'infortunio che hanno determinato l'invalidità totale e permanente;
 - ogni ulteriore documentazione che la Compagnia ritenga opportuno richiedere per l'accertamento dell'invalidità totale e permanente;
 - certificato attestante l'invalidità totale e permanente rilasciato dall'INPS o da altro ente preposto, con indicazione del grado di invalidità e completo di documentazione presentata per il rilascio.
- c) ai fini dell'accertamento da parte della Compagnia dell'acquisto della prima casa da parte del Contraente, si dovrà produrre la seguente documentazione:
 - fotocopia del compromesso/preliminare di acquisto;
 - documento redatto dal Notaio su carta intestata completa di timbro e firma del Notaio stesso, in cui si dichiara che l'atto per l'acquisto della casa è fissato per una specifica data;
 - impegno scritto del Contraente su carta libera a consegnare copia autentica dell'atto di acquisto alla Compagnia non appena lo avrà ricevuto dal Notaio e comunque non oltre 3 mesi dalla data di acquisto della casa.

- d) documentazione idonea a dimostrare l'avvio della mobilità, documento di cessazione di attività, comunicazione idonea a comprovare la messa in cassa di integrazione.
- In caso di **riscatto parziale**, l'avente diritto, deve inviare alla Compagnia:
 - richiesta di liquidazione, debitamente compilata e sottoscritta dal Contraente o dal Legale Rappresentante se Persona Giuridica (compresi gli eventuali Vincolatari e Beneficiari accettanti del contratto che dovranno inoltre allegare la fotocopia di un documento d'identità valido);
 - se il Contraente è una Persona Giuridica:
 - visura camerale da cui si possa evidenziare che i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Compagnia possono essere esercitato dal richiedente il riscatto;
 - dichiarazione di percepimento dei redditi nell'attività d'impresa.
- In caso di decesso dell'Assicurato i Beneficiari devono inviare alla Compagnia:
 - richiesta di liquidazione, debitamente compilata e sottoscritta dai Beneficiari;
 - originale di polizza ed eventuali appendici, ovvero dichiarazione di smarrimento;
 - certificato di morte;
 - atto notorio ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - copia della pubblicazione dell'eventuale testamento;
 - decreto del giudice tutelare (se tra gli eredi risultano minorenni o incapaci);
 - informativa e consenso privacy firmato dai Beneficiari;
 - se il Contraente risulta persona diversa dall'Assicurato, dichiarazione resa dal Contraente dalla quale risulti che egli non ha chiesto variazioni di beneficio oltre a quelle già note alla Compagnia.
 - certificazione medica indicante le cause della morte;
 - se il decesso dell'Assicurato è avvenuto per morte naturale:
 - la relazione del medico:
 - copia cartella clinica (su eventuale richiesta dell'ufficio liquidazioni);
 - se il decesso dell'Assicurato è avvenuto per cause accidentali:
 - verbale dell'autorità giudiziaria.

• Per ogni Beneficiario:

- la copia di un documento identificativo e il codice fiscale;
- decreto del giudice tutelare (se tra i Beneficiari risultano minorenni o incapaci);

In alcuni casi particolari la Compagnia potrà richiedere ulteriore documentazione.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa suindicata, inviata dall'avente diritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione completa da parte dell'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia/Banca cui è appoggiata la polizza.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute dalla Compagnia in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art. 1923 del Codice Civile).

Art. 16 - Pegno.

Il Contraente può costituire in pegno il credito derivante dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta costituzione in pegno del credito derivante dal contratto.

In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 cod. civ. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Nel caso di pegno le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore.

Art. 17 - Cessione del contratto.

In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 cod. civ. il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta cessione corredata dalla documentazione ad essa inerente. In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione in polizza o su appendice.

La Compagnia secondo quanto disposto dall'art. 1409 cod. civ. può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 18 - Beneficiari delle prestazioni.

Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni della Compagnia.

Il Beneficiario della prestazione in caso di vita (cedola di importo variabile alla decima ricorrenza annuale) coincide con il Contraente stesso.

Il Contraente può, in qualsiasi momento, revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

Il Contraente non può esercitare tale facoltà di revoca o modifica:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Non può altresì essere modificata la designazione da parte degli eredi dopo la morte del Contraente. In tali casi le operazioni di riscatto e di pegno sul credito richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art. 19 - Imposte e tasse.

Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

Art. 20 - Foro competente.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, lo scioglimento e l'esecuzione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l'Assicurato, o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.

Art. 21 - Comunicazioni del Contraente alla Compagnia

In caso di modifiche di professione dell'Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia ai sensi dell'art. 1926 cod. civ..

In caso di trasferimento di residenza del Contraente in un altro Stato membro dell'Unione Europea, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia entro i 30 giorni successivi.

L'inosservanza di tale obbligo comporta il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Compagnia alla locale Autorità fiscale, a qualunque titolo, in conseguenza della mancata comunicazione.

Art. 22 - Prescrizione.

I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.

Art. 23 - Legge applicabile al contratto.

Al contratto si applica la legge italiana.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "BCC Vita Garantita"

- 1 Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di BCC Vita S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "BCC Vita Garantita". La gestione "BCC Vita Garantita" è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.
- 2 La valuta di denominazione della gestione "BCC Vita Garantita" è in Euro.
- 3 Il rendimento annuo della gestione "BCC Vita Garantita" viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.
- 4 Obiettivi e politiche di investimento:
- a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:
 - titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio;
 - azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 15% del portafoglio;
 - organismi di investimento collettivi (OICR): gli investimenti in organismi di investimento collettivi del risparmio (fondi comuni e SICAV, inclusi fondi chiusi di private equity e hedge fund):
 - fondi azionari: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 15% del portafoglio);
 - fondi obbligazionari e monetari (considerati congiuntamente): il limite è pari al 40% del valore investibile nel comparto obbligazionario;
 - fondi bilanciati: per convenzione si ritiene che gli investimenti sottostanti siano equamente divisi tra la componente azionaria e quella obbligazionaria; si fa pertanto riferimento ai limiti fissati per le classi di investimento identificate;
 - hedge fund e fondi di private equity: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 15% del portafoglio);
 - immobili e fondi immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 15%.

La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:

- aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato:
- valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.

Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.

Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.

Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

- b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
- c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
 - salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
 - ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.

L'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

- **5 -** La gestione "BCC Vita Garantita" è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione "BCC Vita Garantita" non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.
- **6** Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione "BCC Vita Garantita".
- 7 Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.
- **8 -** Sulla gestione "BCC Vita Garantita" possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
- **9** Il rendimento della gestione "BCC Vita Garantita" beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
- **10** Il tasso medio di rendimento annuo della gestione "BCC Vita Garantita" si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione "BCC Vita Garantita", di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione "BCC Vita Garantita" nello stesso periodo.

Nel risultato finanziario della gestione "BCC Vita Garantita", al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione "BCC Vita Garantita", comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9.

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione "BCC Vita Garantita" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione "BCC Vita Garantita" per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio della gestione "BCC Vita Garantita" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione "BCC Vita Garantita".

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione "BCC Vita Garantita" ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione "BCC Vita Garantita".

L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio dell'anno fino al 31 dicembre del medesimo anno.

Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione "BCC Vita Garantita" sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.

- 11 È ammessa la possibilità di fusione della gestione "BCC Vita Garantita" con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- a) rispetto delle disposizioni previste dall'art. 5, comma 6 del Regolamento ISVAP n. 38, dal Provvedimento ISVAP n. 2472 del 10 novembre 2006 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
- b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nella fusione;
- c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano similari;
- d) le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto di fusione siano omogenee;
- e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
- f) l'operazione di fusione non comporti modifiche del regolamento della gestione "BCC Vita Garantita" in senso meno favorevole ai Contraenti:
- g) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.
- In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione "BCC Vita Garantita" circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
- i) le motivazioni dell'operazione di fusione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate alla fusione e sul regime delle commissioni:
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione della fusione;
- iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate alla fusione.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione patrimoniale cui è collegato il presente contratto derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.

La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida. Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

- 12 La gestione "BCC Vita Garantita" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D.lgs. N. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione "BCC Vita Garantita" al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione "BCC Vita Garantita", il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
- 13 Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30.06.2003, n. 196 e S.M.I.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 4 lett. f) del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (cd. Codice della *privacy*), il Titolare del trattamento è la persona, fisica o giuridica, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, e nella specie quindi la Società BCC Vita S.p.A.:
- ai sensi dell'art. 4 lett. i) del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., per interessato si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., grava sul Titolare l'obbligo di informare preventivamente l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali circa il trattamento degli stessi;
- l'informativa viene rilasciata tramite i contraenti/assicurati/clienti (anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche), nel rispetto dell'art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. anche agli eventuali interessati:
 - cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con detti soggetti;
 - i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale.

Tutto ciò premesso, il Titolare fornisce le seguenti informazioni.

DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi e contabili (nome, cognome, codice fiscale e/o partita iva, indirizzo, mail, recapito telefonico, denominazione e sede), amministrativi e professionali, commerciali, reddituali e patrimoniali, eventuali dati giudiziari e sensibili (in specie dati sanitari e comunque idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente alle finalità assicurative), relativi all'interessato, raccolti presso di esso o presso altri soggetti, o raccolti presso l'interessato stesso e riferiti a terzi (conviventi, familiari, beneficiari, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative), conferiti dall'interessato in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali:

per finalità "assicurative" e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali dal Titolare, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari (quali la stesura di preventivi) o strumentali alle predette (quali ad esempio la registrazione, l'organizzazione e l'archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento); per l'esercizio e la difesa dei diritti del Titolare, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, al cui svolgimento il Titolare è tenuto per legge o regolamento (es. attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, etc.); inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte di essi, esclusivamente per le suddette finalità assicurative e per finalità derivanti da obblighi di legge. Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali al detto trattamento, ci si potrà avvalere di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili.

In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all'utilizzo dei loro dati, in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, con gli altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa e con le altre società del Gruppo Cattolica.

• Se acconsentite, per finalità di marketing del Titolare, ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di

chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo) tese a migliorare e/o a far conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di:

- ✓ invio di materiale pubblicitario;
- ✓ vendita diretta;
- ✓ compimento di ricerche di mercato;
- √ comunicazione commerciale.

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali al detto trattamento, ci si potrà avvalere di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili.

- Se acconsentite, per finalità di profilazione proprie del Titolare, così da poter predisporre ed inviare, offerte e comunicazioni di marketing personalizzate del Titolare ex artt.23 e 130, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono anche cellulare tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo anche avvalendosi di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di marketing del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di potervi inviare direttamente comunicazioni di marketing elaborate, tenendo conto delle Vostre esigenze.
- Se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono anche cellulare tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo) di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti alle categorie automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia. Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali al detto trattamento, ci si potrà avvalere di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili.
- Se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati alle altre società del Gruppo Cattolica (in allegato) che li tratteranno per proprie finalità di marketing, ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono anche cellulare tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo), tese a migliorare e/o a far conoscere i propri prodotti/servizi e quindi, ai fini di:
 - ✓ invio di materiale pubblicitario;
 - √ vendita diretta;
 - √ compimento di ricerche di mercato;
 - ✓ comunicazione commerciale.

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali al detto trattamento, tali società del Gruppo Cattolica si potranno avvalere di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili.

- Se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti alle categorie automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono anche cellulare tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo), tese a migliorare e/o a far conoscere i propri prodotti/servizi e quindi ai fini di:
 - √ invio di materiale pubblicitario;

- √ vendita diretta;
- ✓ compimento di ricerche di mercato;
- ✓ comunicazione commerciale.

I trattamenti per finalità di marketing, di profilazione, di invio di comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare, di invio, effettuato dal Titolare, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti alle categorie merceologiche sopra elencate, di comunicazione dei dati alle altre società del Gruppo Cattolica che li tratteranno per propri scopi di marketing, di comunicazione dei dati ai soggetti appartenenti alle categorie merceologiche suddette che li tratteranno per propri scopi di marketing etc., sono del tutto facoltativi. Si precisa che, ai sensi degli artt. 7, comma 4, lett. b) e 130 comma 5 del Codice, è possibile esercitare, per le finalità facoltative sopra citate, anche in parte, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per le suddette finalità, effettuato attraverso modalità tradizionali ed automatizzate di contatto. Al riguardo si rinvia al paragrafo "Diritti dell'interessato". Il mancato conferimento dei dati con riferimento a questi o il mancato consenso a detti trattamenti/comunicazioni comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, e per l'interessato, ad esempio, di ricevere comunicazioni di marketing, eventualmente personalizzate, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e sui rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione.

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con procedure informatiche o comunque mezzi telematici e/o supporti cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, appositamente designati quali Incaricati o Responsabili, ovvero impegnati alla riservatezza. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal legislatore.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere conosciuti da parte di altre società del Gruppo Cattolica cui appartiene il Titolare, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, designate Responsabili, e da parte di altre società che svolgono attività strumentali e funzionali, quali ad esempio la postalizzazione, di norma designate Responsabili. I dati possono essere comunicati per la corretta gestione dei rapporti instaurati/instaurandi ad altri soggetti del settore assicurativo, quali coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori, broker, intermediari; consulenti valutatori e legali; società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, Ivass, Covip, Consap, Agenzia delle Entrate e autorità di vigilanza e di controllo competenti e nell'eventualità INPS; altresì a società di servizi postali, investigativi, di recupero dei crediti, di archiviazione documentale, di tutela legale (es. ARAG), di revisione e altresì a società di ricerche di mercato e di informazione commerciale.

Alle società del Gruppo Cattolica ed ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicati, i dati possono essere comunicati a seguito del conferimento dei consensi facoltativi per le proprie finalità di marketing sopra descritte.

I dati personali e soprattutto quelli sensibili non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica, nel rispetto degli artt. 42 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 130 del D.Lgs. n.196/2003 (quali ad esempio quello di avere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati, di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati nelle ipotesi previste, etc.) rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Funzione Privacy con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email privacy@cattolicaassicurazioni.it. L'interessato inoltre ha diritto di opporsi al trattamento nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni richiamate. Si precisa che il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per le suddette finalità di marketing, attraverso modalità automatizzate di contatto, si estende all'invio di comunicazioni promozionali con modalità tradizionali (come la posta cartacea e la chiamate tramite operatore), salvo anche in tale ipotesi il diritto di opporsi in parte al trattamento (cfr art. 7 comma 4 del Codice). Inoltre si potrà esprimere la propria volontà di ricevere comunicazioni commerciali e promozionali esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Funzione Privacy con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email privacy@cattolicaassicurazioni.it. Si precisa che quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti nelle altre società del Gruppo Cattolica.

TITOLARE

Il Titolare è la Società BCC Vita S.p.A.. Per l'esercizio dei diritti ex artt. 7, 130 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile della Funzione Privacy con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email privacy@cattolicaassicurazioni.it. Allo stesso potrà essere richiesto anche l'elenco dei Responsabili di trattamento del Titolare, delle società del Gruppo Cattolica e dei Responsabili di trattamento di queste.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività sopra descritte e per adempiere ad obblighi contrattuali nonché previsti dalle leggi e dai regolamenti, fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento per le finalità promozionali descritte.

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO

Il conferimento dei dati è obbligatorio per quelli relativi a finalità assicurative necessari agli adempimenti richiesti dalla legge o dai regolamenti di settore (es. normativa antiriciclaggio, per il contrasto alla frode assicurativa); per gli altri dati il conferimento è facoltativo ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si veda quanto precisato sopra per la facoltatività del conferimento dei dati e dei consensi per le finalità di marketing del Titolare, di comunicazione dei dati e di profilazione proprie del Titolare, di comunicazioni commerciali e di invio di materiale pubblicitario, effettuato dal Titolare, di soggetti appartenenti alle categorie merceologiche sopra elencate, di comunicazione dei dati alle altre società del Gruppo Cattolica che li tratteranno per propri scopi di marketing, di comunicazione dei dati ai soggetti appartenenti alle categorie merceologiche suddette che li tratteranno per propri scopi di marketing.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettere A), B) e D) e 42 e ss. del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. il consenso al trattamento (compreso il trasferimento dei dati all'estero, anche extra UE) dei suddetti dati (esclusi quelli sensibili relativi allo stato di salute) per le correnti finalità amministrative e di gestione dei rapporti instaurati/instaurandi non è richiesto in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge e/o di regolamento (normativa antiriciclaggio, di contrasto frode assicurativa), per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto instaurando/in essere, ovvero nel caso di dati provenienti da albi, pubblici registri, atti e documenti conoscibili da chiunque.

Altrettanto il consenso non è previsto per il trattamento dei dati giudiziari in forza e virtù dell'art. 27 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dell'Autorizzazione in vigore dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, che specifica le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

Ai sensi dell'art. 26, comma, 1, del D.Lgs. n. 196/2003 il consenso al trattamento dei dati sensibili e sanitari è necessario ed è richiesto anche dall'Autorizzazione in vigore del Garante per il trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari, qualunque sia la modalità all'uopo utilizzata (ivi compreso anche il trasferimento dei dati all'estero, anche extra UE).

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. è richiesto altresì il consenso espresso per la comunicazione dei dati agli altri soggetti sopra indicati, per le finalità e modalità descritte. Altresì i consensi (tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del D.Lgs. n.196/2003 e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati) sono richiesti per le previste finalità di marketing, di profilazione e di invio di comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare, di invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, effettuato dal Titolare, di soggetti appartenenti alle categorie merceologiche sopra elencate, di comunicazione dei dati alle altre società del Gruppo Cattolica che li tratteranno per propri scopi di marketing, di comunicazione dei dati ai soggetti appartenenti alle categorie merceologiche suddette che li tratteranno per propri scopi di marketing.

Il Titolare r.l.p.t.

Elenco delle Società del Gruppo Cattolica (aggiornato al 31/12/2014)

SOCIETA'	SEDE LEGALE
ABC Assicura S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
BCC Assicurazioni S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
BCC Vita S.p.A	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
Berica Vita S.p.A.	Vicenza, Via Battaglione Framarin 18
C.P. Servizi Consulenziali S.r.l.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
Cattolica Agricola S.a.r.l.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Beni Immobiliari S.r.l.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Immobiliare S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Life Ltd	KBC House 4, George's Dock, IFSC Dublin, 1
Cattolica Previdenza S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
Cattolica Services S.C.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Services Sinistri S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Fata Assicurazioni Danni S.p.A.	Roma, Via Urbana 169/A
Lombarda Vita S.p.A.	Brescia, Corso Martiri della Libertà 13
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.	Verona, Lungadige Cangrande 16
Prisma S.r.l.	Milano, Via Santa Tecla 5
Tua Assicurazioni S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
Tua Retail S.r.l.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1

GLOSSARIO

DEFINIZIONI GENERALI

Adeguata verifica della clientela

L'Adeguata Verifica della Clientela costituisce l'aspetto più importante ai fini di un'efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Tale attività prevede i seguenti adempimenti:

- a) identificazione dei soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo:
 - cliente (contraente) ed eventuale esecutore.
 - beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della corresponsione della prestazione assicurativa),
 - eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell'interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;
- b) verifica dell'identità dei soggetti che intervengono nel rapporto, di cui al punto a), sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;
- d) esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurativa.

Cessione, pegno, vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Compagnia

Vedi "Società"

Composizione della gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Condizioni di Assicurazione

(o di polizza) Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con

quello del Contraente.

Consolidamento Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita

dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurative, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario,

che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla

Compagnia.

Contratto (di

assicurazione sulla vita) Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna

a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di

un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Costi (o spese) Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal

contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Decorrenza del contratto Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio

pattuito.

Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle

imposte sui redditi.

Dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la

valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o

no intenzionale o gravemente negligente.

Diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per

effetto della designazione del Contraente.

Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Esclusioni/Limitazioni Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla

Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Estratto conto annuale Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che

contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

Età assicurativa

L'età dell'Assicurato espressa in anni interi arrotondata all'anno successivo se dal compimento dell'anno sono decorsi più di sei mesi.

FATCA

Il Foreign Account Tax Compliance Act è una normativa fiscale americana – recepita in Italia tramite la firma di uno specifico accordo Intergovernativo tra Italia e Stati Uniti – che, al fine di contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano. La Compagnia è a tal fine obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni ed una autocertificazione sottoscritta dal contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche). La Compagnia è altresì obbligata ha effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata;
- Glossario;
- Modulo di proposta.

Gestione separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla Compagnia e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurative.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposizione di contratti assicurativi o presta assistenza e consulenza collegate a tale attività.

Ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Compagnia .

ISVAP

Vedi "IVASS".

IVASS (ex ISVAP)

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

Istituito con la legge n. 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

Ai sensi dell'art. 13, comma 42, della legge n. 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative e' da intendersi effettuato all'IVASS".

Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

Opzione da capitale in rendita vitalizia

Conversione del capitale liquidabile a scadenza e/o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia

Conversione del capitale liquidabile a scadenza e/o del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile

Conversione del capitale liquidabile a scadenza e/o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.

Perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza caso vita

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.

Polizza caso morte (o in caso di decesso)

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurativa al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. E' a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

Polizza con partecipazione agli utili

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.

Polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

Polizza mista

Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Polizza rivalutabile

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Compagnia ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia stessa.

Premio aggiuntivo

Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio complessivo

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Compagnia quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

Premio di riferimento

Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le condizioni contrattuali.

Premio unico

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

Prestazione a scadenza

Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurativa alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.

Prestazione assicurativa

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurativa sotto il quale la stessa non può scendere.

Principio di adeguatezza

Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, delle prestazioni assicurative e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnato al potenziale Contraente.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Prospetto annuale della composizione della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Compagnia in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Compagnia, ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

Recesso (o ripensamento)

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento della gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

Rendiconto annuale della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Compagnia al contratto.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo trattenuto

Rendimento finanziario fisso che la Compagnia può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

Revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e chiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurativa.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurative attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

Rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurative ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile,

ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurative, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Società di revisione

Società diversa dalla Compagnia prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia garantisce alle prestazioni assicurative. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurative iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Trasformazione

Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Compagnia, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati, in un apposito documento, gli elementi essenziali del contratto trasformato.



BCC Vita S.p.A.

Compagnia di assicurazioni vita per il Credito Cooperativo
Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al
N. 019 Capitale Sociale € 62.000.000,00 int. vers. Registro Imprese Milano REA n. 1714097
Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 2091 del 29-05-2002

pubblicato sulla G.U. n. 132 del 07-06-2002 Albo Imprese presso IVASS n. 1.00143 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione Codice fiscale e Partita Iva 06868981009

Sede Legale, Operativa e Direzione Generale Largo Tazio Nuvolari, 1 20143 Milano Telefono (+39) 02 466275 Telefax (+39) 02 89078949 E-mail info@bccvita.bcc.it



Polizza n. x.xxx.xxx

"Level. 10"

Polizza di assicurazione

Tariffa a vita intera a premio unico e premi unici aggiuntivi con rivalutazione annua del capitale, liquidazione di cedola al decimo anno e prestazione addizionale per il caso di morte - Codice Tariffa 2047U

Banca di Credito Cooperativo: ABI:

- CAB:

ASSICURATO Cognome Nome: Data di nascita: Codice Fiscale: Luogo di nascita: Prov: Sesso: Professione - Sottogruppo: Ramo attività: CONTRAENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE (*) Cognome Nome/Ragione Sociale: Data di nascita: C. F./R. IVA: Luogo di nascita: Prov: Professione - Sottogruppo: Ramo attività: Residenza/Sede Legale: Prov: Leg. Rappr.: Data di nascita: esso: Tipo Documento: Numero Documento Data del rilascio: - Data di scadenza: Rilasciato da: Luogo: (*) ai sensi della Legge 231/2007 DATI DI POLIZZA Data di decorrenza: Durata: a vita intera Età assicurativa: Capitale iniziale investito ai sensi delle Condizioni di assicurazione: Tipo premio: UNICO Premio di perfezionamento: Importo netto: Costo fisso: Importo Totale: DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO – Dichiarazione di Buono Stato di Salute L'Assicurato ha sottoscritto la dichiarazione sullo stato di buona salute? Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Rrima della sottoscrizione della dichiarazione sullo stato di salute, l'Assicurato deve verificare Resattezza delle dichiarazioni riportate. In ogni caso l'Assicurato può chiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica che certifichi l'effettivo stato di salute (ogni eventuale onere rima rà esclusivamente a carico dell'Assicurato). Il sottoscritto Assigurato dichiara (*) di godere attualmente di un buoro stato di salure;
(*) di non essere mai stato ricoverato negli ultimi cinque anni in ospedali o case di cura per malattie o interventi chirurgici diversi da appendicectomia, adexotonsillectomia, infortuni senza postumi, parto, chirurgia estetica, intervento ortopedico, ernia inguinale; (*) di non aver consultato medio specialisti negli ultimi so mesi al di fuori di semplici controlli di routine; (*) di non essere esposto a rischi particolari a causa della professione svolta; (*) di prosciogliere dal segreto professionale e legale tutti i medici che possono averlo curato e/o visitato nonché le altre persone, ospedali, case di cura ed istituti in genere ai qual la Compagnia ritenesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni. Nel caso in cui l'Assicurato non sottoscriva la dichiarazione sullo stato di salute, il capitale in caso di morte dell'Assicurato sarà determinato come previsto all'Art. 10, II, delle Condizioni di Assicurazione, considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all'ultima fascia d'età previsti dalla Tabella D, indipendentemente dall'età dell'Assicurato. In ogni caso, la mancata sottoscrizione non pregiudica la conclusione del contratto. Data Firma dell'Assicurato BCC Vita S.p.A. - Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019
Sede Legale: Largo Tazio Nuvolari 1 - 20143 Milano (Italia) - Capitale Sociale Euro 62.000.000,00 i.v. - P.I. e Codice Fiscale 06868981009 - R.E.A. della C.C.I.A.A.
di Milano n. 1714097 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2091 del 29/05/2002 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 132 del 7/06/2002 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00143 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione

www.bccvita.it



PRESTAZIONI CONTRATTUALI

"Level. 10" è un contratto di assicurazione rivalutabile a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi trascorsi 10 anni dalla decorrenza (cod. 2047U), le cui prestazioni assicurate sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente tramite il principio della capitalizzazione composta; alla decima ricorrenza annuale è prevista la corresponsione di una cedola di importo variabile in base a quanto previsto all'Art. 10, I, delle Condizioni di Assicurazione. L'importo del capitale iniziale investito, pari al premio versato dal Contraente al netto dei costi applicati dalla Compagnia, viene indicato in polizza.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il contratto prevede la corresponsione ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un capitale calcolato in base a quanto previsto dall'Art. 10, II, delle Condizioni di Assicurazione.

BENEFICIARI

In caso di morte:

VERSAMENTO DEL PREMIO

essenziale per l'efficacia del contratto.

Il Contraente, intestatario del C/C n. presso la Banca di Credito Cooperativo, ABI CAB, autorizza la banca ad addebitare il conto corrente sopra indicato per il premio alla firma di questo contratto, riconoscendolo a BCC Vita con valuta fissa beneficiario in pari data; tale autorizzazione è valida anche per gli eventuali premi successivi. Il pagamento del premio è condizione

In conformità alla normativa vigente in materia di addebiti diretti, il contraente rinuncia altresi alla facoltà di cui all'art. 13 – comma 4 – del D.Lgs. n. 11/2010 in materia di 'esclusione del diritto al rimborso', dando atto che il valore addebitato è prefissato ed indicato nel presente contratto. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati al Contraente con almeno 4 settimane di anticipo rispetto alla scadenza dei relativi

premi.

Il Contraente

DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente, entro il trentesimo giorno successivo alla data di conclusione del presente contratto, può recedere dallo stesso. La comunicazione di recesso va inviata a mezzo lettera raccomandata presso la Sede Operativa della Società. L'argo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano. Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della relativa comunicazione da parte della Società. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo ad entrambe le parti. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, rimborsa al Contraente l'importo del premio versato.

DICHIARAZIONI

- Il Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione della seguente documentazione di "Level. 10",
- (codice Tariffa 2047V), che costituisce parte integrante del contratto:
- Fascicolo informativo, contenente: "Nota Informativa", "Condizioni di Assicurazione" e "Glossario";
- Progetto esemplificativo personalizzato, eve richiesto;
- Documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento degli Intermediari e dichiarazione contenente le informazioni generali sull'intermediario, le informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interesse, nonche le informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente, redatti in conformità alle prescrizioni dell'IVASS (Allegato 7A/7B).

Il Contraente

Il Contraente *autorizza* la Compagnia ad utilizzare, per l'invio delle comunicazioni in corso di contratto, modalità di comunicazione a distanza quali internet e la posta elettronica, così come previsto dalla normativa vigente.

ontraente			
	ontraente	ontraente	ontraente



QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO (da compilarsi dopo aver letto almeno la Scheda sintetica del prodotto offerto)

Gentile Cliente, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, informazioni necessarie a valutare l'adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere alle Sue esigenze personali, assicurative e finanziarie, tenendo presente che la mancanza di tali informazioni può ostacolare la valutazione.

Qualora Lei non intenda fornire le informazioni richieste, Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la "Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste" sotto riportata.

	Età Contraente: Età Assicurato:	[] anni [] anni
3.	Qual è il Suo stato occupazionale attuale? Non occupato Occupato in modo non continuativo Dipendente a tempo indeterminato Lavoratore autonomo/imprenditore Pensionato	
4.]	Lei ha eventuali altri soggetti da tutelare (carichi fa Sì	miliari o altri soggetti)?
	No	
5.	Qual è attualmente il Suo livello di reddito lordo a Fino ad € 20.000,00 Da € 20.001,00 a € 50.000,00 Da € 50.001,00 a € 150.000,00 Oltre € 150.000,00	
6. (a breve a Sua disposizione per l'investimento assicurativo?
	Fino ad € 20.000,00	
	Da € 20.001,00 a € 50.000,00 Da € 50.001,00 a € 150.000,00	
	Oltre € 150.000,00	
7.	Quale obiettivo assicurativo-previdenziale(intende	perseguire in prevalenza con il presente contratto?
	Protezione assicurativa di rischio (es. morte) Previdenza/pensione complementare	
	Risparmio/investimento	
8.	Come intende perseguire i Suoi obiettivi di protezi	one/previdenza/risparmio?
	Mediante versamenti unici Mediante versamenti ricorrenti	
	Wiedranie versamenti Acorrenti	L J
9.	Qual è l'orizzonte temporale previsto di disinvestir	nento?
	Breve (da 1 a 5 anni)	
	Medio (oltre i \ e fino \ 0 anni) Lungo (oltre i 10 anni)	[] []
	Lungo (otte i To anni)	l J
10.	Qual è la Sua propensione al rischio relativamento Nulla	a questo contratto?
	(non sono disposto/a a sopportare alcuna oscilla	zione del valore dell'investimento nel tempo e di conseguenza
		contratto o al termine dell'orizzonte temporale consigliato)
	Bassa	[] ni del valore dell'investimento nel tempo e di conseguenza ad
		quivalente ad un investimento nel tempo e di conseguenza ad



Media [] (sono disposto/a a sopportare oscillazioni <u>contenute</u> del valore dell'investimento nel tempo e di conseguenza ad accettare la possibilità di un rendimento atteso equivalente ad un investimento bilanciato) Alta []
(sono disposto/a a sopportare oscillazioni <u>anche elevate</u> del valore dell'investimento nel tempo e di conseguenza ad accettare la possibilità di un rendimento atteso equivalente ad un investimento azionario con
la consapevolezza che ciò comporta dei rischi) 11. Al momento sono in vigore altri contratti assicurativi sulla vita? Se si, prevalentemente di che tipo?
No [] Si []
Si [] di cui:
protezione assicurativa di rischio (es: morte)
previdenza/pensione complementare []
risparmio/investimento []
premi equamente distribuiti []
12. Al momento sono in vigore altri investimenti finanziari? Se si, prevalentemente di che tipo?
Si I I
di cui:
Titoli di Stato Italiani []
Depositi bancari o postali []
Fondi di investimento M/O (*) Fondi di investimento B/A (**)
Azioni
Portafoglio sostanzialmente bilanciato
(*) Monetario/Obbligazionario / (**) Bilanciato/Azionario
DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE
DICHIARAZIONE DI RIFTOTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE
Io sottoscritto dichiaro di non voler rispondere alle domande riportate nel Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative.
Il Contraente
DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO, DI ROSSIBILE INADEGUATEZZA
DICHIARAZIONE DI VOLONTA DI ACQUISTO IN CASODI ROSSIBILI INADEGUATEZZA
Il sottoscritto Intermediario dichiara di aver informato il Cliente dei principali motivi, sopra riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative. Il sottoscritto
Cliente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.
L'Intermediario II Contraente
Milano, xx/xx/xxxx
Il Contraente
Per l'identificazione di Contraente/Assicurato/Legale Rappresentante
Timbro e firma della Banca

BCC Vita S.p.A.
Il Rappresentante Legale
Carlo Barbera



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, COMUNI E SENSIBILI ai sensi dell'Art. 13 D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i

Prestazione del consenso riferita al Contraente

Presa visione dell'informativa resa per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, garantendo l'osservanza degli obblighi su di noi facenti capo per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, consapevole, altresì, che in difetto di consenso il Titolare non potrà dar seguito alle operazioni di trattamento sottoposte a consenso espresso e specifico, con riferimento:

seguito une operazioni di trattani	o sottoposte a consenso espresso e specifico, con merimento.	
modalità di svolgimento stretta appartenenti alla catena assicura	dati personali anche sensibili per le finalità relative all'attività assicurativa e liquidativa , ed alle relatite connesse all'attività detta, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informati, al trattamento da parte di essi, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche extra impre per le medesime finalità (assicurative e liquidative), per i casi nei quali non può essere effettuato senzi	iva UE
□ CONSENTO	NON CONSENTO Da compilare solo nel caso di persone fisiche In caso di minori sottoscrivono i soggetti che esercitano la responsabilità genitori	ale
vendita diretta o per il compin 196/2003, mediante l'utilizzo d	sonali per finalità di marketing proprie del Titolare (quali ad esempio l'inviò di materiale pubblicitario di di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale), ex artt. 23 e 180, commi ¿ e 2, del D.Lgs posta ordinaria e del telefono - anche cellulare - tramite operatore, di intervisite personali e con l'utilizzo ax, o con sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo e delle relatiche il consenso è facoltativo;	. n
□ CONSENTO	□ NON CONSENTO Da compilare anche net caso di persone giunidiche Il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età	
commi 1 e 2, D.Lgs. n. 196/200 personali e con l'utilizzo di ques tipo, proprie comunicazioni di	onali per finalità di profilazione proprie del Titolare , cosicché possa predisporre ed inviare, ex artt. 23 e 1 mediante anche l'utilizzo della posta ordinaria e del telefono - anche cellulare - tramite operatore, di intervinari, posta elettronica, telefax o consistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo Mms o Sms o di a reteting personalizzate, anche utilizzando i dati delle dette attività di profilazione, e quindi elaborate tene elative modalità di svolgimento, informati che il consenso e facoltativo;	iste ltro
□ CONSENTO	NON CONSENTO Da compilare anche nel caso di persone giuridiche Il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età	
130 , commi 1 e 2, del D. Lgs. n anche cellulare - tramite operat Mms o Sms o di altro tipo)	di comunicazioni commerciali ed invio di materiale pubblicitario, effettuato dal Titolare, ex artt. 206/2003 e s.m.i. (tramite attività evolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, teleforo anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del te soggetti appartenenti alle categorie automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grandermation technology, telesomunicazioni, trasporti, energia, informati che il consenso è facoltativo;	ipo
□ CONSENTO	NON CONSENTO Da compilare anche nel caso di persone giuridiche Il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età	
questo (quali ad esempio l'invi commerciale), ex artt. 23 e 130 telefono - anche cellulare - tra	mali alle altre società del Gruppo Cattolica (confronta elenco allegato) per finalità di marketing proprio materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazi omni 1 e 2, D.L.gs. n. 196/2003 e s.m.i., tramite attività svolte mediante l'utilizzo della posta ordinaria e per per di interviste personali e con l'utilizzo di questionari, posta elettronica, telefax, o con siste del tipo Mms o Sms o di altro tipo e delle relative modalità di svolgimento, informati che il consensi	one de em
□ CONSENTO \	NON CONSENTO Da compilare anche nel caso di persone giuridiche Il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età	
distribuzione, socio-sanitario 23 e 130, commi 1 e 2, D.Lgs. tramite operatore di interviste pe	rali a soggetti appartenenti alle categorie automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, gran primation technology, telecomunicazioni, trasporti, energia per finalità di marketing proprie di questi, ex a 96/2003 e s.m.i., tramite attività svolte mediante l'utilizzo della posta ordinaria e del telefono, anche cellul nali e con l'utilizzo di questionari, posta elettronica, telefax, o con sistemi automatizzati di chiamata e messa e delle relative modalità di svolgimento, informati che il consenso è facoltativo.	artt are
□ CONSENTO	□ NON CONSENTO Da compilare anche nel caso di persone giuridiche Il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età	

Il Contraente ____

Milano, xx/xx/xxxx



Prestazione del consenso riferita all'Assicurato

Presa visione dell'informativa resa per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, garantendo l'osservanza degli obblighi su di noi facenti capo per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, consapevole, altresì, che in difetto di consenso il Titolare non potrà dar seguito alle operazioni di trattamento sottoposte a consenso espresso e specifico, con riferimento:

al trattamento sopra descritto dei dati personali anche sensibili per le finalità relative all'attività assicurativa e liquidativa, ed alle relative modalità

di svolgimento strettamente connesse all'attività detta, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informativa, appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento da parte di essi, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, degli stessi dati (anche sensibili) sempre per le medesime finalità (assicurative e liquidative), per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso; □ CONSENTO □ NON CONSENTO In caso di minori sottoscrivono i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale al trattamento suddetto dei dati personali per finalità di marketing proprie del Titolare (quali ad esempio l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale), ex ant. 23 a 130, commi 1 e/2, del D.Lgs. n. 196/2003, mediante l'utilizzo della posta ordinaria e del telefono - anche cellulare - tramite operatore, di intervista personali e con l'utilizzo di questionari, posta elettronica, telefax, o con sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo Mans & Sms & di altro tipo d delle relative modalità di svolgimento, informati che il consenso è facoltativo; □ CONSENTO □ NON CONSENTO Il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età al trattamento suddetto dei dati personali per finalità di profilazione proprie del Titolare, costeché possa predisporce ed inviare, ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 196/2003, mediante anche l'utilizzo della posta ordinaria e del telefone - anche cellulare - transite operatore, di interviste personali e con l'utilizzo di questionari, posta elettronica, telefax o con sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del ripo Mms o Sms o di altro tipo, proprie comunicazioni di marketing personalizzate, anche utilizzando i dati delle dette attività di profilazione, e quindi elaborate tenendo conto delle nostre esigenze e delle relative modalità di svolgimento, informati che il consenzo è facoltativo; □ CONSENTO □ NON CONSENTO Il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età al trattamento suddetto per finalità di comunicazioni commerciali ed invio di materiale pubblicitario, effettuato dal Titolare, ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (tramite artività svotte oltre she con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo) di soggetti appartenenti alle categorie automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia, informati che il consenso è facoltativo; NON CONSENTO Il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età □ CONSENTO alla comunicazione dei dati personali alle altre società del Gruppo Cattolica (confronta elenco allegato) per finalità di marketing proprie di queste (quali ad esempio l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale), ex arti, 23 e (30, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., tramite attività svolte mediante l'utilizzo della posta ordinaria e del telefono - anche cellulare - tramile operatore di interviste personali e con l'utilizzo di questionari, posta elettronica, telefax, o con sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo Muns o Sms o di altro tipo e delle relative modalità di svolgimento, informati che il consenso è facoltativa: □ CONSENTO NON CONSENTO Il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età alla comunicazione dei dat personali a loggetti appartenenti alle categorie automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia per finalità di marketing proprie di questi, ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2, R.Lgs. in 196/2003 e s.m.i., tramite attività svolte mediante l'utilizzo della posta ordinaria e del telefono, anche cellulare, tramite operatore di interviste personali e con l'utilizzo di questionari, posta elettronica, telefax, o con sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo e delle relative modalità di svolgimento, informati che il consenso è facoltativo. □ CONSENTO NON CONSENTO Il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età

L'Assicurato

Milano, xx/xx/xxxx



Direzione Generale

Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano telefono 02 466275 - fax 02 89078949

www.bccvita.it e-mail: info@bccvita.bcc.it

